

A.T.O. N.3 LAZIO CENTRALE RIETI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO

(ai sensi del Dlgs 152/2006 e ssmmii e LR 5/2014 e ssmmii)

CONVENZIONE

Per l'affidamento (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.)

del

Servizio Idrico Integrato (d'ora in avanti S.I.I.) nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 (Lazio Centrale – Rieti), definito con L.R. 6/96,

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

presso _____

TRA

Il presidente della Provincia di Rieti, in rappresentanza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale n.3 Lazio Centrale-Rieti, più oltre denominata A.A.T.O., in forza della Convenzione di Cooperazione stipulata, ai sensi dell'art.24 della L. 142/'90, tra la Provincia di Rieti, la Provincia di Roma ed i Comuni di: Accumuli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevicchio, Colli Sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montatola, Montebueno, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespole, Orvinio, Paganico,

Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo Poggio San Lorenzo, Posta Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Roccantica, Roccasinibalda, Salisano ,Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano tutti ricompresi nell’Ambito Ottimale n.3, così come individuato dall’art.2 della L.R. 22 gennaio 1996 n. 6, il quale interviene al presente atto in forza di delega a lui conferita dall’articolo 18 della Convenzione di Cooperazione, come sopra stipulata

E

La con sede in
.....
.....presentato
da..... in
forza dipiù oltre denominato Gestore

PREMESSO

con la L. del 5 gennaio 1994, n. 36, “Galli”, il legislatore prescriveva che l’organizzazione del servizio idrico integrato (più avanti anche SII) avvenisse sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo determinati criteri e in cui, tra le finalità, compariva il superamento della frammentazione delle gestioni oltre che il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

Molti profili organizzativi legati all’ATO ed alla gestione integrata della risorsa idrica, furono assorbiti dal legislatore nazionale nel D. Lgs. n. 152/06 (TU ambientale), che abrogava, quasi completamente la L.36/94.

Visto il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/200S);

Vista la LR 6/96 con cui la Regione Lazio aveva dato attuazione alla LR 36/94;

Vista la LR 5/2014 ad oggetto "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" con cui la Regione Lazio ha dettato le nuove disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011;

Visto che la LR 5/2014 è stata impugnata con Ricorso n. 40 del 2014, depositato l'11 giugno 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri c/ la Regione Lazio;

Visto che solamente in data 28 ottobre 2015 con LR 13 è stata modificata la LR 5/2014 impugnata dal Governo;

DATO ATTO CHE, all'art 151 del Dlgs n 152/2006 si stabilisce che i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e che le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 14, lettera b), del D.L. 70/11, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione n. 412/2013/R/IDR, ha avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio, non ancora concluso;

CONSIDERATO che con decisione della Conferenza dei Sindaci n 9/2012 è stato

salvaguardato il Consorzio della Media Sabina nell'ATO3Rieti;

CONSIDERATO che con decisione della Conferenza dei Sindaci n 1/2012 è stato

salvaguardato il Comune di Pozzaglia Sabina nell'ATO3Rieti;

Dato atto che tali organismi di gestione da salvaguardare sono elencati nel capitolo 7.1 del Disciplinare Tecnico, e più oltre indicato semplicemente come D.T., il quale costituisce vincolo contrattuale, formando parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in base alle modalità di cui al cap. 7.2 del D.T.;

Dato atto che all'articolo 149 bis del D. Lgs. N. 152/06 si precisa che "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";

Dato atto che con decisione n _____ del della Conferenza dei Sindaci è stato disposto l'affidamento del servizio idrico integrato in house alla società per il periodo di.....

Dato atto che le garanzie richieste (e quelle offerte dal Gestore), risultano dalla documentazione allegata sotto la lettera ____;

Dato atto che:

- che le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente

domicilio:

- l'A.A.T.O. in Rieti Via Salaria 3 Rieti
- il Gestore

quanto sopra costituisce parte integrale e sostanziale della presente Convenzione di gestione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 1) Affidamento del Servizio Idrico Integrato

1. L'A.A.T.O. affida al Gestore, che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale Territoriale n.3 Lazio Centrale Rieti alle condizioni indicate nei seguenti articoli.
2. Per l'esecuzione del S.I.I. l'A.A.T.O., affida al Gestore, in concessione d'uso, per la durata della presente convenzione, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo titolo IV;
3. La gestione del servizio è affidata al Gestore, per la durata prevista dalla presente convenzione, in via esclusiva, e verrà svolta secondo le modalità descritte nel Piano ed ogni altra previsione della presente convenzione.

Articolo 2) Divieto di sub-affidamento anche parziale del servizio

1. E' fatto divieto al Gestore di affidare, anche in parte, il Servizio Idrico Integrato a terzi, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia di subconcessione o altro tipo di affidamento.

Articolo 3) Modalità di affidamento da parte del GESTORE di attività

comprese nel servizio affidato.

- 1 Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I. di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'esecuzione di opere, servizi e forniture.
- 2 Il Gestore, altresì favorirà, a parità di condizioni, per l'esecuzione di opere, servizi, forniture ed operazioni finanziarie accessorie, utili e/o necessarie per il corretto espletamento del S.I.I. l'impiego, laddove esistenti, delle forze lavorative, tecnico professionali, economiche, produttive, finanziarie nonché di laboratori esistenti e/o operanti sui territori oggetto degli interventi, nel rispetto delle normative vigenti;
- 3 Il Gestore nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma dovrà espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadranno con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione e che successivamente tali diritti potranno essere rinegoziati dall'A.A.T.O. o dal soggetto cui sarà successivamente affidata la gestione.

TITOLO II - OGGETTO E DURATA

Articolo 4) Descrizione del servizio

1. Il Gestore dovrà garantire i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali (gestione ASI), necessari alla popolazione residente

dell'A.T.O 3 così come meglio descritto nel capitolo 1 D.T.

2. Per la alimentazione del servizio sono affidate al Gestore le fonti di approvvigionamento specificate nel Piano.
3. Potranno, inoltre, essere affidate al Gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti suindicate quelle individuate con le modalità e alle condizioni di cui il capitolo 2 del D.T.
4. Il Gestore, secondo le previsioni in tal senso del Piano e nel quadro della normativa vigente, può acquisire acqua da terzi.
5. Il Gestore dovrà inoltre svolgere le attività specificatamente descritte che a lui deriveranno per effetto di quanto disposto al capitolo 3 del D.T.

Articolo 5) Area di intervento

1. Il Gestore dovrà garantire la gestione dei servizi indicati, per il territorio comunale dei comuni ricompresi nell'A.T.O. 3 Lazio Centrale – Rieti, così come individuati nelle premesse;
2. Qualora, ai sensi della LR 5/2014 e s.m.i., variasse, dopo la stipula della presente convenzione, la delimitazione dell'A.T.O.3, le parti concorderanno le variazioni al Piano con le conseguenti variazioni della tariffa, nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del Piano, secondo le modalità di cui il successivo articolo 18, e 30 ter, concordemente a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM del 20 luglio 2012 recante "Individuazione delle funzioni dell'AEEGSI attinenti alla regolazione e al controllo dei SI, ai sensi dell'art

21, c19 del DL 6 dicembre 2011 n 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22 dicembre 2011 n 214”, le parti si attiveranno fin dalla proposta della Giunta Regionale, ai sensi della LR 5/2014 e smi, per una preventiva analisi e valutazione degli effetti sul Piano, dei contenuti proposta stessa.

Articolo 5bis) Interferenze inter-ambito

- 1 Come specificato nel Piano, il S.I.I. dell’A.T.O.3 interferisce con l’A.T.O.2 e con aree delle Regioni Umbria e Abruzzo. Il Gestore pertanto si impegna al rispetto delle previsioni delle convenzioni che saranno definite ai sensi e della LR 5/14 e smi.

Articolo 6) Livelli di servizio e riduzione delle perdite

1. Il Gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono attualmente quelli descritti nel capitolo 4 del D.T. nella misura in cui essi non siano incompatibili con le disposizioni della Deliberazione dell’AEEGSI n 585/2013/R/Idr e smi.
2. Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizi previsti nel Piano e riportati nel capitolo 5 del D.T. nei termini e con le modalità ivi definite; il raggiungimento, nei termini previsti, di tali livelli è presupposto per le variazioni di tariffa previste al successivo articolo 12, nei modi ed alle condizioni previsti dal citato DPCM del 20 luglio 2012 e da quanto successivamente disposto dall’AEEGSI;
3. Il Gestore si impegna a garantire i livelli di servizi previsti nel Piano nei tempi

e con le modalità ivi indicate;

4. In ogni caso dovranno essere garantiti i livelli minimi di servizio concordati con l'ATO3RIETI. Per quanto attiene alla qualità delle acque potabili, si fa espresso riferimento al DLgs 31/2001 e smi. Per quanto attiene alla qualità delle acque reflue, si fa espresso riferimento al DLgs 152/2006 e smi. Le informazioni dei sistemi di monitoraggio e controllo delle reti idriche, fognarie e depurative e dei sistemi di telecontrollo e del servizio di ricerca perdite, e le relative statistiche regionali saranno rese disponibili attraverso il sistema informativo di controllo globale alla STO a cura del Gestore.
5. Il Gestore procederà alla specifica campagna di ricerca delle perdite, di cui al Decreto Ministeriale 8 gennaio 1977 n. 99, secondo i tempi e le modalità previste al capitolo 1 del D.T., con gli interventi di adeguamento degli impianti e reti esistenti i cui tempi, modalità e oneri sono indicati al capitolo 17 del D.T.

Articolo 7) Modalità di esecuzione della gestione Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello gestionale previsto nel Piano e meglio definito nel capitolo 6 del D.T.;
2. Il Gestore, nell'ambito delle previsioni di cui al primo comma e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste nel Piano;

3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere, a qualsiasi titolo, tra le parti ed anche in caso di risoluzione, scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o ragione, scadenza del termine di concessione, di ricorso al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 36, il Gestore sarà comunque obbligato a garantire la continuità del servizio sino alla eventuale consegna al nuovo Gestore.

Articolo 8) Enti salvaguardati ed enti titolari di concessioni di servizi

- 1 Il Gestore prende atto che, come dettagliatamente descritto e motivato nel Piano, attività e servizi inerenti il S.I.I., così come descritti nel capitolo 7 del D.T., saranno svolti dai soggetti e/o Enti titolari di concessioni di pubblici servizi indicati nel suddetto capitolo del D.T.. I rapporti tra Gestore e i soggetti tutelati e/o salvaguardati saranno regolati da apposite convenzioni redatte tra le parti (Gestore e soggetto terzo) che saranno preventivamente visionate ed approvate dalla A.A.T.O.. Rispettivamente alla cessazione di detti Enti o alla scadenza delle citate concessioni, beni ed impianti utilizzati per i servizi come sopra descritti, saranno affidati, per la gestione dei servizi, dagli Enti Locali titolari, al Gestore secondo le modalità previste nel capitolo 8 del D.T..
2. Le modalità di coordinamento, collaborazione tecnica ed operativa, tra il Gestore e i soggetti sopra nominati sono definite al capitolo 9 del D.T.;
3. Il Gestore si impegna pertanto a svolgere la sua attività favorendo, ogni forma di collaborazione con detti soggetti al fine di assicurare una gestione del

servizio improntata a metodologie di forte integrazione;

4. Il Gestore si impegna a subentrare nelle attività dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo nei tempi previsti nel capitolo 10 del D.T.; inoltre assume analogo impegno anche in caso di cessazione di tali attività, in tempi anticipati rispetto alle previsioni. Tali ultimi eventi saranno presupposto di aggiornamento del Piano e conseguente variazione della tariffa, ai sensi del successivo articolo 18.

Articolo 9) Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Carta dei Servizi ed informazione al pubblico e agli utenti.

1. Il rapporto tra Gestore e gli utenti è regolato dal Regolamento del SII, nel quale, coerentemente alle previsioni del Piano, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di definizione dell'eventuale contenzioso.
2. Il regolamento del SII è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti;
3. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza il Gestore adotta la Carta dei servizi, e ne assicura la diffusione attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico;
4. Nella Carta dei servizi sono illustrati in forma chiara le modalità, i criteri e i livelli di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, i

rimborsi dovuti all'utente per le inosservanze di tali previsioni, i tempi di risposta scritta ai reclami nonché orari e modalità di relazione con il pubblico;

5. La Carta verrà aggiornata, su indicazione dell'A.A.T.O., per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel Piano e per migliorarne l'efficacia.

Articolo 10) Ulteriori servizi

1. Il Gestore, al fine di garantire efficienza ed unitarietà del servizio affidatogli, si impegna, su richiesta della A.A.T. O., per il tramite della S.T.O. o su sua proposta accettata dalla stessa A.A.T.O. ad eseguire i servizi non ricompresi tra quelli ad esso affidati con il presente atto ma connessi od accessori al S.I.I. che si rendessero necessari od opportuni per cause imprevedute o permettessero un miglioramento dei servizi ad esso affidati;
2. Le modalità ed i compensi dei servizi richiesti ai sensi del comma precedente verranno preventivamente concordati tra le parti, adottando per i servizi ricompresi nel S.I.I., e per quanto possibile per le altre tipologie di servizi, le modalità di determinazione degli interventi e del compenso utilizzate per il presente atto;
3. Il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione del Presidente Coordinatore, sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del S.I.I., non pregiudichino

l'ottimale svolgimento del S.I.I., e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio; il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di cui il successivo articolo 27;

4. Per le attività di cui al comma precedente il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto dalla deliberazione dell'AEEGSI n 585/2013/R/Idr e ssmmii.
5. Al Gestore vengono inoltre affidati i servizi descritti, alle condizioni e per i compensi di cui il capitolo 11 del D.T.

Articolo 11) Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 30 a partire dalla data della sua sottoscrizione;
2. Nel caso in cui la predetta durata sia ridotta per qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà delle parti, e anche per effetto dell'applicazione di leggi vigenti o per effetto del sopravvenire di nuove disposizioni normative o di nuove interpretazioni delle norme esistenti, o in caso adozione di provvedimenti dell'AEEGSI, le parti dovranno rivedere il Piano come previsto dal citato art 8 della deliberazione dell'AEEGSI n 585/2013/R/Idr e ssmmii perseguendo la finalità del mantenimento della gestione in condizioni di equilibrio economico-finanziario, come previsto dall'art 2 c2 lett d del DPCM 20luglio 2012

TITOLO III - COMPENSO

Articolo 12) Tariffa.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del S.I.I. così come descritto al precedente articolo 4.
2. La tariffa di base, secondo le disposizioni di cui all'art 154 del Dlgs 152/2006 e ssmmii è predisposta dal soggetto competente nel rispetto del Metodo Tariffario stabilito dall'AEEGSI. Il soggetto competente, così come previsto dall'art 154 del Dlgs 152/2006, provvede alla trasmissione della tariffa di base all'AEEGSI:
3. A norma dell'art 2 lett F del DPCM 20 luglio 2012 l'AEEGSI approva la tariffa, che viene proposta dal soggetto competente, impartendo, a pena di inefficacia, delle prescrizioni.
4. In caso di inadempienza o su istanza delle Amministrazioni e delle parti interessate, l'AEEGSI intima l'osservanza degli obblighi entro 30gg, decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili e comunque in un'ottica di tutela degli utenti.
5. L'elaborazione della tariffa deve perseguire il raggiungimento degli obiettivi enunciati dall'art 2 c2del DPCM del 20 luglio 2012, ossia equità, certezza, trasparenza e uguaglianza e deve garantire, oltre alla tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, l'efficienza e l'equilibrio economico finanziario della gestione, nonché l'attuazione dei principi comunitari del "recupero integrale dei costi" e del "chi inquina paga".

6. Il soggetto competente elabora l'aggiornamento delle tariffe a seguito di:
 - disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio o ove siano disposte variazioni al Metodo Tariffario;
 - variazioni delle previsioni del Piano che comportino l'adeguamento del Piano stesso ai sensi del successivo art 18.
7. Le parti convengono, come prescritto dal c2 dell'art 154 del Dlgs 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione e le successive variazioni della Tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui alla presente Convenzione; in particolare il Gestore dichiara che le singole voci previste nel Programma degli Interventi, contenuto nel Piano, per investimenti, per adeguamenti e per manutenzioni, sono ripartiti conformemente al Piano fino alla scadenza dell'affidamento della gestione di cui al presente atto.
8. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del S.I.I.

Articolo 13) Canone di concessione per i beni affidati al Gestore

1. Il Gestore corrisponderà annualmente, negli ammontari del Piano ed eventuali successive modifiche, all'ATOil canone di concessione per le opere e beni affidati ai sensi del successivo art 19.
2. Il canone dovrà essere versto entro 15 gg dalla approvazione da parte del Gestore del bilancio dello stesso relativo all'esercizio nel corso del quale è maturato, secondo le modalità indicate dall'ente d'Ambito.
3. Il Gestore corrisponderà il canone di concessione per i servizi dalle opere di Bonifica, nell'ammontare determinato ai sensi delle Convenzioni in essere.

Articolo 14) Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal Gestore con le modalità e la periodicità prevista nel capitolo 13 del D.T..
2. Il Gestore potrà richiedere per ogni nuova utenza i depositi cauzionali, così come previsto nel capitolo 14 del D.T. e come disciplinato dagli atti adottati dall'AEEGSI:

Articolo 15) Fondo speciale impianti di depurazione

1. omissis.

Articolo 16) Modalità di riparto dei corrispettivi con enti salvaguardati e soggetti tutelati

1. Ai del c1 del dell'art 156 del DLgs 152/2006, per le utenze servite dal servizio

di acquedotto nei comuni in cui il servizio è svolto da soggetti privati tutelati la tariffa è riscossa dai suddetti soggetti, che opereranno con i criteri previsti al precedente art 14 e con le modalità e i termini previsti nel DT.

Articolo 17) Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia

1. Nelle more della conclusione delle istruttorie per la individuazione delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico situate nell'ATO3 e di quelle utilizzate dall'ATO ma situate in altri Ambiti contermini, il Gestore si impegna a concorrere ai costi di gestione di dette aree.
2. La determinazione della quota di tariffa relativa a tali oneri viene pertanto rinviata alla conclusione del procedimento di individuazione delle aree medesime.

TITOLO IV - OPERE ED IMPIANTI

Articolo 18) Attuazione del PIANO; Piano degli Interventi; aggiornamento del PIANO.

1. Il Gestore ha preso atto che, nel Piano, l'A.T.O. ha individuato in via preliminare, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, impianti ed interventi sull'attuale sistema infrastrutturale del S.I.I., utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi; essi sono dettagliati nel Piano degli Interventi, contenuto nel Piano stesso e saranno realizzati con le modalità e le risorse descritte nel capitolo 17 del D.T..

2. Le previsioni del Piano, a seguito delle verifiche previste nel capitolo 18 del D.T., e secondo le scadenze ivi indicate saranno adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche delle risorse, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, alle prescrizioni dell'AEEGSI, in base a quanto previsto dall'art 10c 14 lett F del DL 70/2011 e dell'art 3 lett E del DPCM 20 luglio 2012, all'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati, alla necessità di procedere ad adeguamenti delle reti, impianti ed attrezzature, alle norme vigenti e sopravvenute che non siano previsti nel Piano, nonché ai fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni determineranno coerentemente ai criteri indicati nel precedente articolo 12, la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e della tariffa.
3. Il Gestore dovrà proporre in sede di aggiornamento del Piano, tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.
4. Il Gestore è comunque tenuto, in ogni caso, ad adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti ed a quelle che venissero emanate successivamente all'affidamento dei beni, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all'A.T.O. la necessità di aggiornamento del Piano, ai sensi del comma 2, determinata dall'applicazione di dette norme.

5. Ogni modifica apportata al Piano deve essere sottoposta alla verifica da parte dell'Autorità, la quale ai sensi della normativa citata al precedente c 2, può esprimere osservazioni, rilievi ed impartire, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità competenti ed il Gestore.

Articolo 19) Affidamento e consegna al Gestore delle opere

1. Ai sensi del precedente articolo 1, vengono affidati al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I. così come individuati e descritti nel capitolo 19 del D.T..
2. Il Gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
3. Nelle more della redazione dell'inventario definitivo dei beni, da redigersi a cura del Gestore, e della sua approvazione da parte dell'ATO, il Gestore è responsabile del buon funzionamento degli impianti affidati ed è autorizzato ad operare gli interventi urgenti e necessari per garantire la continuità del servizio e l'incolumità e la salute pubblica.

4. La responsabilità civile del Gestore nel corso del periodo di cui al paragrafo precedente sarà limitata agli atti e ai fatti imputabili a sua specifica e personale colpa. L'ATO si impegna a manollevare il Gestore da ogni pretesa di terzi esuberante la specifica colpa descritta.

Articolo 20) Modalità di conduzione delle opere e impianti; manutenzioni ordinarie e straordinarie - programmate ed impreviste.

1. Il Gestore per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il S.I.I. di cui al successivo articolo 24, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità secondo gli standard definiti nel capitolo 22 del D.T..
2. Il Gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, fermo quanto previsto dal precedente art 19;
3. Il Gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel Piano degli interventi contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto, operando con i criteri e le modalità di cui il capitolo 23 del D.T..
4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del Piano, le parti procederanno all'adeguamento del Piano stesso ai sensi del precedente articolo 18.

Articolo 21) Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti

1. Il **Gestore** si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste in detto Piano degli Interventi, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel Piano Finanziario, secondo le modalità definite nel capitolo 24 del D.T..
2. Il **Gestore**, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e di opere pubbliche e di quanto stabilito al cap.17 del D.T..
3. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano e dei suoi aggiornamenti è degli Enti Locali secondo quanto tra di essi concordato. Tali opere verranno affidate in concessione d'uso al **Gestore** con le modalità di cui al precedente articolo 19.
4. È facoltà degli Enti Locali interessati, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il **Gestore**, realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel Piano. Tali opere verranno affidate in concessione al **Gestore** con le modalità di cui al precedente articolo 19.
5. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, informeranno il **Gestore** attraverso l'A.T.O, perchè

provveda all'adeguamento del Piano, tenuto anche conto di quanto disposto dal cap. 5.3 del D.T.

Articolo 22) Aree necessarie per il servizio

1. Al Gestore è conferito il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio affidato, nonché all'utilizzo delle aree necessarie all'esercizio delle attività occorrenti per la prestazione del S.I.I. alle condizioni tecniche ed economiche indicate nel capitolo 25 del D.T.
2. L'affidamento del S.I.I. comporta l'uso dei suoli in regime di esenzione così come indicato al punto 22.9 del D.T..

Articolo 23) Modalità di relazione con gli Enti Locali dell'ambito in tema di concessioni, autorizzazioni ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti il S.I.I.

1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerente al S.I.I., così come definiti nel Piano, approvato dagli Enti Locali ricompresi nell'A.T.O. 3 verrà rilasciato al Gestore nei tempi e modalità necessari alla esecuzione di servizi ed interventi previsti nel Piano stesso.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le modalità delle procedure necessarie al rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'A.T.O., supporterà le attività istruttorie e i rapporti tra il

Gestore e gli enti competenti, attivando, ove utile o necessario, tutti gli strumenti di concertazione tra enti .

Articolo 24) Restituzione di opere ed impianti.

1. Il Gestore restituirà, con le modalità di cui il capitolo 26 del D.T., al gestore subentrante indicato dall'A.T.O., alla scadenza della convenzione, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in essa previsto, le opere, impianti ed aree affidategli in concessione, comprese quelle di cui all'art. 21 nonchè le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, definito dagli standard di cui al capitolo 22 del D.T..
2. Per le opere e impianti di cui al precedente comma, sarà a carico del Gestore subentrante il rimborso al Gestore uscente dell'importo del valore delle opere da quest'ultimo effettivamente anticipato, e non ancora restituitogli tramite la tariffa già incassata fino al momento del trasferimento delle opere stesse, esclusivamente nella misura e con le modalità previste dal Piano di cui al capitolo 12 del D.T.. Il gestore subentrante recupererà tale importo sulla tariffa che incasserà.
3. Il Gestore si impegna alla prosecuzione della gestione del servizio affidato oltre che in ogni situazione e condizione, anche oltre il termine della presente convenzione fino alla formale consegna delle opere ed impianti ad altro

Gestore subentrante indicato dall'A.T.O.

2. Qualora, per le previsioni del Piano, o per sue modificazioni, un bene affidato in concessione d'uso al Gestore per l'esercizio del S.I.I., non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile, esso dovrà essere restituito all'ente indicato dall'A.A.T.O., con le modalità di cui al capitolo 26 del D.T.

TITOLO V - PERSONALE

Articolo 25) Obblighi del GESTORE

1. Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio:
 - ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al Dlgs 81/2008 e s.m.i., di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - e si impegna altresì a far rispettare quanto sopra riportato da ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli.
2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'A.T.O. per infortuni che dovessero

derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

Articolo 26) Personale degli enti gestori di servizi idrici

1. Il Gestore assume, ai sensi e nei limiti della legge regionale 9 luglio 1998 n.26 il personale già dipendente ed esclusivamente utilizzato, dagli enti locali e/o gestori pubblici, nella gestione dei servizi rientranti nel S.I.I. affidatogli.
2. Il Gestore assume, così come previsto all'art.17 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'A.T.O.3, tutto il personale che risulti dipendente della Società Capitale Misto attualmente concessionaria in regime di prorogatio della gestione del Servizio Idrico del Comune di Rieti (ed altri).
3. Il personale di cui al precedente comma è assunto, parallelamente all'acquisizione delle gestioni a cui è addetto, nei termini, con le modalità e le condizioni di cui al cap 27 del DT.
4. Il Gestore, compatibilmente con le proprie esigenze economiche organizzative, assume altresì il personale dipendente a tempo indeterminato da aziende private che operano in regime di concessione di gestione dei servizi degli Enti Locali dell'A.T.O., esclusivamente adibito ai servizi idrici rientranti nel S.I.I., ai sensi dell'art 173 del Dlgs 152/2006.
5. Il Gestore effettuerà assunzioni, compatibilmente con le qualifiche necessarie,

preferibilmente tra gli appartenenti al bacino degli LSU/LPU.

TITOLO VI - INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27) Dati sulla gestione

1. Il Gestore al fine di assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al Dlgs 152/2006:
 - verifica l'adempimento delle previsioni della presente convenzione;
 - verifica lo stato di consistenza e di manutenzione degli impianti;
 - accerta l'applicazione dei criteri di verifica e adeguamento del PIANO e conseguente determinazione della tariffa;
 - effettua comunicazione dei dati richiesti all'AEEGSI, alla Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, al Garante Regionale del S.I.I. e agli Enti previsti dalle vigenti disposizioni, dei dati richiesti;
 - provvede al subentro o al trasferimento della gestione del S.I.I. in tutti i casi previsti dalla presente convenzione;
 - è tenuto, nel rispetto della sua autonomia di organizzazione del servizio, a raccogliere e fornire all'A.A.T.O. e per essa alla S.T.O., tutte le idonee notizie tecniche, qualitative e quantitative sul servizio effettuato, con le modalità e periodicità indicate nel capitolo 28 del D.T.. Il Gestore, a tal fine, dovrà dotarsi delle strutture e delle metodologie di monitoraggio e controllo del S.I.I. idonee a fornire le menzionate informazioni.
2. Il Gestore si obbliga inoltre di presentare un piano economico finanziario al

fine di assicurare la realizzazione di interventi infrastrutturali necessari. Il piano predisposto dovrà asseverato da una banca o da una società di revisione.(modifiche apportate all'art. 3bis del D.L. 138/2011 dalla Legge 190/2014).

Articolo 28) Controlli dell'AUTORITA' DI AMBITO

1. L'A.A.T.O attraverso la S.T.O. si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare il rispetto della presente Convenzione, dell'allegato Disciplinare Tecnico nonché del Piano d'Ambito.
2. Il Gestore, nel rispetto di motivate ed oggettive esigenze di buona conduzione del S.I.I., si adopererà per consentire le attività di controllo del seguente comma.

TITOLO VII - GARANZIE E SANZIONI

Articolo 29) Garanzie e compagine sociale del GESTORE

1. Data la caratteristica del servizio affidato e la necessità del sussistere, per tutta la durata della presente convenzione, delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché delle caratteristiche legate alla proprietà del Gestore, in base alle quali quest'ultimo è stato individuato, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'A.T.O. per il tramite della S.T.O. ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita di tali caratteristiche.

2. E' sottoposta, in particolare, al gradimento dell'A.T.O. ogni variazione della compagine sociale del Gestore; il gradimento dell'A.T.O., espresso dal Presidente Coordinatore dell'A.T.O. medesima, sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., è vincolato alla verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura delle proprietà e all'accettazione di tutte le condizioni che sono state poste a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato. Resta inteso che ciascun socio non potrà recedere dalla compagine per almeno 5 (cinque) anni e comunque senza preventivo benestare del Presidente dell'A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O..
3. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione ai sensi del successivo articolo 34.

Articolo 30) Inadempimenti e penali

- Il Gestore, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 e successivi del D.T. è obbligato ad eliminare le irregolarità rilevate dall'A.T.O. per il tramite della S.T.O. nello svolgimento delle attività affidate.
- la interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a cinque giorni consecutivi,

imputabile a colpa grave e dolo del **Gestore**;

- la mancata e reiterata realizzazione della manutenzione delle opere e degli impianti primari che abbia arrecato un pregiudizio grave, diffuso e duraturo al S.I.I.;

2. In ogni caso l'A.T.O. per mezzo della S.T.O. è tenuto a contestare gli inadempimenti con raccomandata A/R, anticipata via FAX, da inviare al Gestore dando a quest'ultimo un congruo termine per presentare proprie giustificazioni. Qualora l'A.T.O. ritenga le giustificazioni infondate, o in assenza delle stesse, dovrà inviare al Gestore diffida da adempiere a mezzo raccomandata A/R, anticipata via FAX, dando un termine, di norma non inferiore a 90 giorni e comunque congruo in relazione alla natura dell'inadempimento e alla attività necessaria a porvi rimedio; Qualora con la diffida si contesti la violazione di una delle clausole di cui al punto 1 del presente articolo la diffida dovrà essere comunicata con atto notificato;
3. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36 non fanno venire meno l'obbligo del **Gestore** alla esecuzione delle attività richieste dall'A.T.O. in attuazione del precedente comma, nè in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di servizio.
4. Le penali per inadempimenti sono regolate dall'articolo 30 e seguenti del D.T. previa contestazione e successiva diffida da adempiere come indicato al precedente punto 2. I termini ad adempiere sono ridotti a trenta giorni.

Articolo 31) Cauzioni

1. Il **Gestore** a garanzia della buona esecuzione del servizio affidato, nonché delle anticipazioni e fondi che si determineranno con l'applicazione delle previsioni della presente convenzione, si impegna a costituire, con le modalità di cui al cap. 31 del D.T., solo al termine del periodo transitorio della durata di 18/24 mesi, la cauzione che verrà determinata sulla base del PdI da approvare e che sarà redatto sulla base del nuovo metodo tariffario MTI-2 in corso di emanazione dall'AEEGSI.
2. Nel caso che sia stato costituito un deposito cauzionale presso il proprio Tesoriere, l'A.T.O. alla scadenza del termine prescritto dalla diffida di cui al comma 3 del precedente articolo 30, potrà prelevare, senza altra formalità se non quella della comunicazione al **Gestore**, l'ammontare delle penalità dovute da quest'ultimo per gli inadempimenti agli obblighi contratti con la presente convenzione. Il **Gestore** reintegrerà la cauzione con le modalità di cui al cap. 31 del D.T..
3. L'entità della cauzione sarà adeguata, con la periodicità e i criteri di cui al citato capitolo 31 del D.T., in funzione del variare dell'importo delle somme in base alle quali è stata calcolata.

Articolo 32) Assicurazioni

1. Il **Gestore** terrà indenne l'A.T.O. da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al S.I.I. da rischi

legati ad eventi imprevedibili, il Gestore stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi, nei termini e con le modalità definiti nel capitolo 32 del D.T.

Articolo 33) Sostituzione provvisoria

1. Qualora il Gestore non adempiesse alle prescrizioni di cui alle comunicazioni della S.T.O. dell'A.T.O. di cui al precedente articolo 30 determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà del Presidente dell'A.T.O., sentita la Consulta d'Ambito e con il supporto della S.T.O., provvedere direttamente o a mezzo di soggetti incaricati alla esecuzione delle attività richieste, con spese a carico Gestore, così come previsto anche al cap. 33 del D.T..
2. Nel caso in cui, per le opere o attività oggetto di provvisoria sostituzione, siano in corso operazioni di finanza di progetto, l'A.T.O. agirà di concerto con le banche finanziatrici, per far sì che il soggetto incaricato della gestione provvisoria assuma l'onere del finanziamento o di parte dello stesso, in relazione alla quota di competenza. Sarà cura della S.T.O. dell'A.T.O., con l'ausilio delle banche che finanziano il progetto del gestore, verificare che il soggetto incaricato all'esecuzione delle attività richieste abbia i necessari requisiti finanziari oltreché tecnici per eseguire le attività richieste e far fronte agli oneri finanziari connessi al finanziamento da esso così assunto.
3. Le relative spese saranno, oltre alle penali previste ed al risarcimento per gli

eventuali danni, a carico del **Gestore**.

Articolo 34) Risoluzione

1. Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo 30, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal PIANO, l'A.T.O., previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal Gestore, o in mancanza di queste, alla scadenza del termine assegnato, dichiara la decadenza della presente convenzione, in danno al Gestore, secondo quanto previsto anche al cap. 34 del D.T..
2. L'A.T.O. darà formale comunicazione al **Gestore** della dichiarata decadenza che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del S.I.I..
3. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del **Gestore** nel caso di sottoposizione di quest'ultimo a procedure concorsuali.
4. L'A.T.O. ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sulla cauzione di cui al precedente articolo 31 e come previsto anche ai cap. 34 e 35 del D.T..

Articolo 35) Recesso e riscatto

1. E escluso il recesso del **Gestore**;
2. L'A.T.O., oltre a potersi avvalere della facoltà di riscatto di cui il titolo I capo

Il del Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 numero 902, potrà recedere dal contratto, con il preavviso le modalità e le condizioni previste nel capitolo 35 del D.T..

3. Il **Gestore**, in caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'A.T.O., assicurerà la continuità del S.I.I. fino alla consegna dei beni al soggetto indicato dall'A.A.T.O., alle condizioni di cui la presente convenzione.

Articolo 36) Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del **Gestore** alla prosecuzione della gestione del S.I.I.
2. In caso di disaccordo o controversia, le parti esperiranno ogni tentativo di amichevole composizione, e, qualora questa non sia raggiunta entro il termine massimo di trenta giorni dalla recezione della contestazione, da effettuarsi in forma scritta e a mezzo di lettera raccomandata, la questione sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri entro quindici giorni dalla nomina del secondo arbitro. In caso di inerzia di una delle parti in relazione alla nomina dell'arbitro di rispettiva competenza, e/o in caso di disaccordo tra questi circa la designazione del terzo, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Rieti su istanza

della parte interessata.

3. Il Collegio così composto opererà ai sensi dell'articolo. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Articolo 37) Oneri fiscali

1. Ogni onere fiscale e, comunque, ogni onere nascente dalla presente convenzione, è a carico del Gestore.

Articolo 38) Segreteria Tecnico Operativa

1. La S.T.O. espleta, per conto dell'A.A.T.O., tutte le attività tecniche, economico finanziarie ed amministrative, di controllo, ispezione, verifica, pianificazione e programmazione indicate nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

Articolo 39) Rinvio alla normativa

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento al Dlgs 152/2006 e ssmmi, alla LR 5/2014 e ssmmii, al D.P.C.M. 4 marzo 1996 n° 47, al DL 70/2011 conv L106/2011, al DL 201/2011 conv L214/2011, al DPCM 20 luglio 2012, al metodo Tariffario di cui alle relative deliberazioni dell'AEEGSI, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi, forniture, opere e LLPP.

Le parti convengono di applicare unicamente le norme del DT che non siano in contrasto con quanto previsto nelle delibere dell'AEEGSI dando, altresì atto che la presente Convenzione di Gestione ed il relativo Disciplinare Tecnico esistente, allegato, dovranno essere integrati in conformità alle previsioni dell'art 151 del

Dlgs n 152/2006, secondo le modalità stabilite dall'AEEGSI

Articolo 40) Allegati

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

A – Carta del Servizio Idrico

B – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

2. Sono allegati e formano parte integrante e sostanziale del presente atto i

seguenti documenti:

C.....

D.....

E

F.....

Rieti

Il Gestore

Il Coordinatore dell’A.T.O.3